

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 131/14	Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 565/2002 – Art. 3, paragrafo 3 – Contingente tariffario – Aglio di origine argentina – Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d'importazione – Elusione – Abuso del diritto – Presupposti – Regolamento (CE; Euratom) n. 2988/95 – Art. 4, paragrafo 3	sentenza	No
Scheda 2 C-78/16 C-79/16	Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (WELLS e Raju) – Art. 6, par. 2, lettera a) – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette – Validità – Art. 16, par. 3, della Direttiva 2000/29 – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione – Obbligo di motivazione – Diritto ad un indennizzo	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-131/14 - ex art. 267 del TFUE****“Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 565/2002”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Agricoltura; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune norme del Regolamento 1047/2001. In primo luogo, la Corte UE ha sottolineato che, al caso di specie, per ragioni cronologiche non deve applicarsi il succitato Reg. 1047/2001, ma il Reg. 565/2002. Quest’ultimo istituisce dei particolari certificati detti “titoli all’importazione”, il cui possesso consente di importare nell’Unione determinati prodotti agricoli provenienti da paesi terzi, a fronte di un dazio inferiore a quello che l’importatore dovrebbe sopportare a condizioni normali, cioè in mancanza di detti “titoli”. Il rilascio dei titoli medesimi non può essere illimitato: nessun importatore, infatti, può ottenere titoli e, pertanto, importare merci extraUE in regime dazionario di favore, in eccesso rispetto ad una quota determinata assegnatagli (c.d. “contingente tariffario”). Per evitare l’elusione di detto limite, si stabilisce, altresì, che detti titoli non possano essere ceduti. Ora, un’impresa importatrice di aglio dall’Argentina (la “Malvi”), già esaurito il proprio “contingente tariffario” e quindi tutti i propri titoli all’importazione, acquistava il suddetto prodotto, nella UE, da un altro importatore il quale, ancora munito dei predetti “titoli”, l’aveva immesso nell’Unione a condizioni di dazio ridotto. Peraltro, l’impresa importatrice richiedeva, all’acquirente “Malvi,” un prezzo di vendita inferiore al dazio “normale”, che l’acquirente stessa avrebbe dovuto pagare se avesse eseguito l’importazione essa medesima. Inoltre, la medesima impresa importatrice aveva acquistato la merce in oggetto da imprese argentine collegate alla Malvi, cui la Malvi stessa aveva dato ordine di acquistare il prodotto per poi rivenderlo all’impresa importatrice beneficiante del dazio agevolato. Quindi, l’Agenzia delle Dogane riteneva che, dietro le operazioni intermedie, la sostanza di tutta la vicenda fosse costituita dal fatto per cui la Malvi avrebbe acquistato con il proprio denaro, tramite una società di comodo, l’aglio da importare, facendolo immettere nel mercato UE dall’impresa munita di titoli all’importazione (per godere del dazio agevolato) e poi fingendo di riacquistarlo. Le Dogane ritenevano, quindi, che sussistesse un “abuso” del diritto UE, cioè un uso di operazioni formalmente consentite da tale diritto (il quale, mentre vieta ad un importatore di acquistare i “titoli di importazione” concessi ad altri, non gli vieta di acquistare il prodotto che altri hanno già immesso nella UE dietro pagamento di dazio agevolato) per ottenere tuttavia, tramite sapienti collegamenti, un fine ritenuto illecito dal medesimo ordinamento (nel caso concreto, tale fine illecito sarebbe stato quello di beneficiare del dazio di favore oltre il limite del contingente tariffario). A tale riguardo, la Corte UE ha precisato che, per giudicare l’operazione in questione come una forma di “abuso” del diritto UE, il giudice del rinvio dovrebbe ritenere la medesima carente di una giustificazione economica concreta. Tanto sarebbe provato, ad esempio, ove il margine di profitto dell’importatore, nella vendita alla Malvi, fosse stato “trascurabile”: tuttavia – ha aggiunto la Corte UE – non sarebbe stato necessariamente tale - cioè trascurabile - un profitto derivante dall’applicazione di un prezzo di acquisto, da parte della “Malvi”, inferiore all’ammontare del dazio “normale”.

Stato della Procedura

Il 14 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-131/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Agricoltura**Rinvii pregiudiziali n.ri C- 78/16 e C-79/16 - ex art. 267 del TFUE****“Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Agricoltura****Violazione**

Il T.A.R. per il Lazio ha interpellato la Corte UE sulla “validità” dell’art. 6, par. fi da 2 a 4, della “Decisione di esecuzione” n. 2015/789 della Commissione UE, fondata sulla Direttiva 2000/29/CE la quale istituisce delle procedure a contrasto della diffusione, nell’Unione, di “organismi nocivi” ai vegetali. L’art. 16 di essa Direttiva impone ai singoli Stati della UE - qualora abbiano notizia della presenza, nel loro territorio, degli agenti fitopatogeni di cui alla parte A dell’Allegato A di tale Direttiva - di applicare subito misure efficaci di eradicazione o, quantomeno, di contenimento di tali organismi, dandone comunicazione alla Commissione stessa. Questa medesima, previo parere di un apposito Comitato fitosanitario UE, ha poi il potere, per il già citato art. 16, di “revocare” o anche di “modificare” le misure già adottate dalle Autorità nazionali. Dopo che le Autorità italiane le avevano per la prima volta segnalato la presenza, in Provincia di Lecce, del batterio della Xylella fastidiosa (21/10/2013), la Commissione UE – esercitando i poteri ad essa attribuiti dal sopra indicato art. 16 – ha emesso le Decisioni n.ri 2014/87/UE, 2014/497/UE e 2015/789. L’ultima di esse, cioè la n. 2015/789, prevede interventi particolarmente energici contro l’agente Xylella, poiché le più blande misure, istituite dalle Decisioni prima e seconda, non sarebbero state sufficienti a combatterlo. In particolare, l’art. 6 di essa Decisione n. 2015/789 prevede, al par. 1, che - nel raggio di m. 100 dalle piante “esaminate” e “risultate infette” ad opera della Xylella – vengano rimosse “tutte” le piante ospiti a prescindere dal loro stato di salute e, pertanto, non solo le piante “notoriamente infette” e quelle recanti “sintomi indicativi della possibile infezione”, ma anche quelle assolutamente sane. Alla Corte UE, pertanto, è stato chiesto se la normativa predetta - laddove prevede la rimozione di tutte le piante entro i 100 metri da quelle infette, anche laddove le prime non rechino neppure i sintomi di un’infezione incipiente – sia o meno “invalida”, in quanto in contrasto con uno dei principi generali del diritto UE, che è quello di “proporzionalità”. Tale principio, infatti, impone che le disposizioni normative realizzino lo scopo, cui tendono, con il minimo sacrificio degli interessi contrastanti, senza pregiudicare questi ultimi al di là di quanto strettamente necessario ai fini predetti. Pertanto, l’obbligo di rimuovere anche le piante sane, entro m. 100 da quelle infette, esorbiterebbe da quanto oggettivamente richiesto per un efficace contrasto all’infezione medesima. Il principio di proporzionalità sarebbe viepiù lesa, altresì, in ragione del fatto per cui, scientificamente, non sarebbe stato ancora individuato un legame causale “sicuro” tra il batterio della Xylella e l’ingiallimento rilevato nelle piante di ulivo presenti nelle zone contagiate. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato come una consolidata giurisprudenza della stessa Corte attribuisca alla Commissione, in tema di “rischio” per la salute pubblica, ampi poteri discrezionali, tali da giustificare l’adozione, da parte di essa Commissione, di misure di protezione anche non motivate da inconfutabili certezze scientifiche, purché sorrette da conclusioni che la stessa scienza ritenga ragionevoli.

Stato della Procedura

Il 09/06/2016 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-78/16 e C-79/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

PAGINA BIANCA

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-50/14	Appalti pubblici – Artt. 49 e 56 del TFUE – Direttiva 2004/18/CE – servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che autorizza le Autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate – Ammissibilità.	sentenza	No
Scheda 2 C-689/13	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Art. 1, par. fi 1 e 3 – Procedure di ricorso – Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario – Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito – Compatibilità con il diritto dell’Unione – Art. 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Principio di diritto enunciato con decisione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale – Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell’Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell’adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima tale questione – Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale	sentenza	No
Scheda 3 C-495/14	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 89/665&CEE – Appalti pubblici – Normativa nazionale – Tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa nell’ambito degli appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi – Principi di effettività e di equivalenza	ordinanza	No

Scheda 4 C-27/15	Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Partecipazione a una gara d'appalto — Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari — Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto — Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	sentenza	No
----------------------------	---	----------	----

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-50/14 - ex art. 267 del TFUE****“ Appalti pubblici – artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Servizi di trasporto sanitario
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR per il Piemonte chiede alla Corte UE di interpretare i principi della “libertà di stabilimento” e della “libera prestazione dei servizi” (artt. 49 e 56 del Trattato TFUE) applicati agli “appalti pubblici”, cioè ai contratti con i quali un’Amministrazione pubblica affida ad un’impresa, dietro corrispettivo, l’esecuzione di lavori, servizi o forniture. In base ad essi principi, si ritiene, in linea di massima, che un’impresa, per essere affidataria di tali appalti pubblici, debba risultare vincitrice di una “pubblica gara”. Quest’ultima, infatti, fra le diverse modalità di individuazione degli affidatari di tali appalti, risulta la più conforme ai suddetti principi TFUE. Ora, con riguardo ad alcune categorie di appalti pubblici, l’obbligo di affidamento per pubblica gara deriva soltanto dai suddetti articoli TFUE, mentre, circa altre categorie, si desume altresì dalla Direttiva 2004/18/CE (che attua gli stessi articoli TFUE). Infine, altre categorie di appalti pubblici possono essere attribuiti dall’Amministrazione in via diretta, cioè a soggetti non selezionati tramite la predetta procedura concorsuale della gara pubblica. Ora: la Legge italiana 11/08/1991, n. 266, in specie il suo art. 7, stabilisce che alle “associazioni di volontariato”, le Agenzie Sanitarie Nazionali possano affidare, senza pubblica gara, l’esecuzione di servizi, corrispondendo loro il mero rimborso delle spese sostenute. Nel caso di specie, una ASL stipulava, con un’Associazione di volontariato individuata direttamente, un “Accordo quadro” con il quale era pattuita la futura stipula di una serie di affidamenti, alla medesima Associazione e dietro mero rimborso spese, del trasporto di ammalati verso vari centri sanitari. La Corte UE, al riguardo, ha richiamato la sentenza C-113/13, chiarendo che: 1) il servizio esplicito nella fattispecie, riunendo profili sia del servizio di “cura” che di quello di “trasporto”, è di tipo “misto”; 2) i contratti aventi ad oggetto tale servizio sono in effetti contratti di “appalto pubblico”, il corrispettivo di questo potendo essere costituito, oltre che dalla remunerazione delle prestazioni, anche dal mero rimborso spese; 3) gli “appalti pubblici” di tale tipo di servizio vanno affidati per pubblica gara, rispettivamente come dalla succitata Dir. 2004/18/CE se sono “prevalenti” i profili del “trasporto”, o come dai predetti artt. 49 e 56 TFUE se prevalgono in essi i profili della “cura” e se sono connotati da un “interesse transfrontaliero certo”; 4) un “Accordo quadro” è soggetto alla stessa disciplina dei futuri contratti di cui prevede la stipula, per cui lo stesso, nel caso di specie, doveva essere stipulato con un contraente selezionato per pubblica gara; 5) è, tuttavia, consentito derogare ai principi concorrenziali ex artt. 49 e 56 TFUE (e quindi all’obbligo di pubblica gara) per “ragioni imperative di ordine generale”, fra le quali rientra l’interesse a garantire che il Servizio Sanitario eroghi prestazioni sanitarie adeguate e non troppo gravose per i propri bilanci (si ribadisce che l’Associazione di volontariato non percepisce compensi per i propri servizi); 6) non solo, nel caso di specie, sarebbe ammessa una deroga all’obbligo di espletamento di una pubblica gara, ma l’Amministrazione non avrebbe dovuto eseguire, in ogni modo, nemmeno una comparazione delle offerte di più Associazioni di volontariato.

Stato della Procedura

In data 28 gennaio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-50/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-689/13 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Art. 1, par. fi 1 e 3 – Procedure di ricorso”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE e la sentenza “Fastweb” (C-100/12) che è ad esso informata. Il già citato art. 1 della Dir. 89/665/CEE stabilisce che, quando una pubblica Amministrazione intenda affidare l'esecuzione di un appalto ad un'impresa, lo stesso affidamento debba essere, imprescindibilmente, suscettibile di essere annullato in modo “rapido” ed “efficace”, ove non abbia rispettato le procedure previste all'uso dalla normativa UE. Il caso “Fastweb”: un'Amministrazione affidava un pubblico appalto all'impresa Telecom, previa apposita procedura cui partecipavano solo quest'ultima e la Fastweb. La Fastweb stessa ricorreva in giudizio per annullare tale affidamento, assumendo che esso violasse alcune norme UE al riguardo. L'affidataria “Telecom” inseriva, nello stesso giudizio, un ricorso “incidentale”, assumendo che l'offerta “Fastweb” non avrebbe potuto nemmeno partecipare alla procedura in questione e, quindi, essere valutata nel merito in comparazione con l'offerta “Telecom”, in quanto priva dei requisiti richiesti ai fini di tale partecipazione. Ne conseguiva che la “Fastweb” non avrebbe potuto nemmeno presentare il ricorso principale. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudice, in un caso siffatto, debba effettivamente esaminare prima il ricorso incidentale dell'aggiudicatario e, se lo trova fondato, rigettare quello principale. La Corte UE, invece, ritiene, nella succitata sentenza “Fastweb” – poiché anche il ricorso principale della Fastweb adduceva che nemmeno l'impresa affidataria Telecom aveva i requisiti per partecipare alla procedura d'appalto - che quando la legittimità dell'offerta di entrambi gli operatori sia contestata, nello stesso procedimento e per “motivi identici”, il giudice non può respingere il ricorso principale per avere esaminato, prima, quello “incidentale” dell'affidatario, ma deve, per converso, accogliere entrambi i ricorsi in quanto “equipollenti”. Quindi, l'Amministrazione deve ri-affidare l'appalto medesimo, con una nuova procedura. Tale assunto è sostenuto dall'interpretazione di detto art. 1 della Dir. 89/665/CEE. Ora, nel caso “Fastweb”, il rinnovo della gara d'appalto era imposto dal fatto per cui le imprese coinvolte nel giudizio, le quali, entrambi, non avevano titolo per partecipare alla gara in oggetto, erano le sole ad aver preso parte a quest'ultima: con la caducazione della loro partecipazione, quindi, risultava impossibile affidare l'appalto ad un altro candidato. Nel presente caso, invece, partecipavano alla gara altri candidati oltre all'affidatario dell'appalto e all'impresa ricorrente (ferme restando tutte le altre condizioni di affinità con il caso “Fastweb”). Tuttavia, la Corte UE ha ritenuto che, anche alla presente fattispecie, debba applicarsi il principio sancito dalla sentenza Fastweb: infatti, anche nel presente caso, l'accoglimento dei due ricorsi aventi la stessa portata, con la conseguente eliminazione dei due concorrenti in giudizio, avrebbe posto l'Amministrazione nell'impossibilità di affidare l'appalto ad un altro candidato, dal momento che gli altri concorrenti, non aderenti al giudizio stesso, erano stati esclusi per altri versi e, peraltro, non avevano impugnato tale esclusione.

Stato della Procedura

In data 5 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-689/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-495/14 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 89/665&CEE – Appalti pubblici”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE. Si precisa che ove le pubbliche Amministrazioni intendano aggiudicare un appalto, di valore pari o superiore a date “soglie”, ad un operatore economico, debbono individuare quest'ultimo in base ai criteri di cui alla Dir. 2004/18/CE, improntati ai principi della “libera concorrenza” e della “parità di trattamento” di tutti gli operatori. A conforto di tale assunto, detto art. 1 della Dir. 89/665/CEE stabilisce che le aggiudicazioni di appalti pubblici, che non abbiano rispettato i criteri di cui alla Dir. 2004/18/CE, siano soggette ad impugnazioni “efficaci” ed “accessibili” da parte degli operatori non aggiudicatari. In Italia, l'art. 13 del D.P.R. n. 115, del 30/05/02, stabilisce che il ricorso amministrativo, in materia di appalti pubblici, sia soggetto ad una tassa (c.d. “contributo”) quantificata come segue: 1) in € 2000,00 se il valore dell'appalto è pari ad € 200.000,00 o li supera; 2) in € 4.000,00 se detto valore rientra tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00; 3) in € 6.000,00 se il medesimo valore supera 1 mln di Euro. Peraltro, detta tassa (c.d. “contributo”) colpisce non solo l'atto del ricorso, ma anche quelli con cui vengono presentati “motivi aggiunti” introduttivi di “domande nuove”. Quindi, si è chiesto alla Corte UE se tale disciplina – in quanto esclude l'impugnabilità dell'aggiudicazione di un appalto pubblico contraria alla normativa UE, ove non venga pagata la tassa predetta – contrasti con il succitato art. 1 della Dir. 89/665/CEE. A tale interpellato, la Corte UE ha risposto con un’ordinanza” e non con una sentenza, come impone l'art. 99 del Regolamento di procedura della Corte ove le questioni poste siano già state trattate in seno ad una giurisprudenza consolidata della Corte medesima. Dunque la Corte stessa, richiamando, per tutte, la pregressa sentenza C-61/14, ha chiarito che il predetto art. 1 della Dir. 89/665/CEE – pur stabilendo che i ricorsi, in tema di appalti pubblici, debbano recare i connotati dell'efficacia e dell'accessibilità - ha consentito ai singoli Stati UE di fissare la disciplina specifica dei ricorsi stessi. Ciò, tuttavia, senza che tale disciplina nazionale renda in concreto impossibile o troppo difficile l'esercizio del ricorso stesso o renda il diritto UE, ad ottenere che le aggiudicazioni di appalti pubblici “sopra soglia” avvengano nel rispetto dei criteri di cui alla Dir. 2004/18/CE, meno efficacemente tutelato di “analoghi” diritti sanciti dal diritto nazionale. Circa il primo punto, la Corte osserva che la tassa di cui si tratta non è tanto gravosa da intaccare la possibilità, per un operatore partecipante ad una gara di appalto, di contestarne l'aggiudicazione in via giudiziaria, in quanto la stessa condizione di candidato all'aggiudicazione di un pubblico appalto presuppone una robusta solidità economica. Quanto al secondo punto, la Corte precisa che la tassa in oggetto colpisce non solo i ricorsi contro le aggiudicazioni di appalti soggetti all'applicazione della predetta Dir. 2004/18/CE, ma anche quelli contro le aggiudicazioni di appalti di valore inferiore alle soglie previste dalla Direttiva stessa e, pertanto, disciplinati dalla normativa nazionale. Pertanto tale disuguaglianza non sussisterebbe.

Stato della Procedura

In data 5 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-495/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-27/15 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Partecipazione a una gara d’appalto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché, per quanto attengono agli stessi, i principi generali del diritto UE. La succitata Dir. 2004/18/CE stabilisce che - ove la pubblica Amministrazione intenda commissionare l'esecuzione di un appalto di lavori, opere e forniture di valore pari o superiore ad una data "soglia", ad un operatore economico - debba normalmente scegliere quest'ultimo mediante una gara aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate, purché in possesso di determinati requisiti (c.d. "capacità") finanziari, economici, tecnici e professionali. Ora, gli artt. 47 e 48 della succitata Dir. 2004/18/CE prevedono la possibilità che un'impresa, per partecipare ad una pubblica gara d'appalto pur difettando di una o di tutte le "capacità" sopra considerate, si avvalga di quelle messe a sua disposizione da una o da altre imprese, sia ove una sola impresa garantisca "in toto" i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, sia quando le stesse referenze, al livello fissato negli atti di gara, siano assicurate dalla somma dei supporti, parziali, recati all'uso da due o più imprese garanti (in tal caso si parla di avvalimento "frazionato"). Nell'ambito della normativa italiana, l'avvalimento, anche "frazionato", è stato riconosciuto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è, come precisato dalla Corte, pienamente compatibile con i predetti artt. 47 e 48 della Dir. 2004/18/CE. Circa, poi, la compatibilità dell'"avvalimento frazionato" con l'art. 63 della Dir. n. 2014/24/UE, la Corte ha sottolineato che le vicende in causa non vi rientrano per ragioni temporali e che, comunque, il predetto art. 63 pone limiti all'avvalimento solo riguardo a particolari fattispecie di appalto pubblico e, per di più, solo ove gli stessi limiti siano voluti dalle Amministrazioni appaltanti. Ora, la legge italiana prevede anche che, quando un operatore non paghi un determinato "contributo" all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (AVCP), lo stesso venga escluso dalla partecipazione alle procedure per l'affidamento degli stessi appalti pubblici di "opere" (così la L. 266/2005) e di "servizi" (secondo l'interpretazione estensiva dei giudici amministrativi). Tale ipotesi di esclusione opererebbe automaticamente, pur quando né il Capitolato dell'appalto, né gli altri atti di gara, ne recassero menzione. La Corte UE ha ritenuto tale normativa italiana, nell'interpretazione datane, contraria ai principi fondamentali del diritto UE come quello di "non discriminazione", il quale impone alle Amministrazioni appaltanti di trattare su un piede di parità tutti i partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione di appalti pubblici, senza discriminazioni inerenti alla loro nazionalità. Nel caso di specie, per converso, un operatore di altri Stati UE, ove non ne fosse fatta esplicita menzione negli atti di gara, ben più difficilmente di un operatore italiano potrebbe essere a conoscenza del fatto che una legge nazionale, come interpretata dai giudici amministrativi, ha istituito una causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti di opere e servizi, come quella sopra descritta. Di qui la "discriminazione" dell'operatore transfrontaliero rispetto a quello "domestico", ad onta dei principi sopra ricordati.

Stato della Procedura

In data 2 giugno 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-27/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 428/14	Politica di concorrenza – Art. 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Settore delle spedizioni internazionali di merci – Autorità nazionali garanti della concorrenza – Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza – Programma modello di clemenza di tale rete – Domanda d’immunità presentata alla Commissione – Domanda semplificata d’immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza – Rapporto tra tali due domande	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 428/14 - ex art. 267 del TFUE**

"Politica di concorrenza – Art. 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE e l'art. 11 del Reg.to n. 1/2003/CE. Per il diritto UE, se un'impresa, aderente ad un accordo (solitamente segreto) contrario ai principi della libera concorrenza e quindi vietato dal suddetto art. 101 TFUE, collabora con le Autorità denunciandone l'esistenza, può ottenere, in cambio, la totale remissione delle ammende previste per la partecipazione a tali intese. L'impresa può presentare apposita domanda di "clemenza" o alla Commissione, o alle Autorità nazionali istituite all'uopo, o a entrambi. In ogni caso, la domanda presentata ad una di tali Amministrazioni non si ritiene per ciò stesso inoltrata alle altre, godendo, ciascuna di esse, di una competenza autonoma. In Italia, l'Autorità nazionale garante della concorrenza si identifica nell'AGCOM, il cui programma "nazionale" di clemenza prevede l'immunità totale dalle ammende solo per l'impresa, partecipe di un accordo anticoncorrenziale, che "per prima" lo abbia denunciato all'AGCOM stessa recandone le prove. Ora: in tempi diversi, tre imprese chiedevano "clemenza" alla Commissione, per aver partecipato ad un accordo collusivo ex art. 101 TFUE per la spartizione del mercato dei trasporti di merci per vie aeree, marittime e su strada. Sempre in tempi diversi, le stesse imprese presentavano le loro domande di clemenza all'AGCOM. Ora, l'impresa "A", che per prima aveva chiesto "clemenza" alla Commissione recando prove dell'accordo collusivo per qualsiasi settore del trasporto merci, nella successiva domanda all'AGCOM ometteva di addurre prove circa l'esistenza dello stesso accordo per il settore specifico dei trasporti su strada. L'impresa B - che per lo stesso accordo aveva chiesto "clemenza" alla Commissione dopo l'impresa A - nella sua domanda all'AGCOM, anch'essa successiva alla domanda di "A" alla stessa Autorità, recava prove dell'accordo in oggetto anche per la parte inerente il trasporto su strada. Quindi l'AGCOM, ritenendo l'impresa "B" la "prima" ad aver dimostrato l'esistenza dell'accordo vietato circa il trasporto su strada, concedeva l'immunità totale dalle ammende alla medesima e non all'impresa "A". Quest'ultima, da parte sua, riteneva di essere stata la prima a denunciare all'AGCOM l'esistenza dell'accordo collusivo in ordine al trasporto di merci su strada, sostenendo che l'AGCOM avrebbe dovuto valutare la domanda di clemenza alla luce della domanda analoga già presentata alla Commissione: di conseguenza, il fatto che la domanda inoltrata all'AGCOM non recasse prove dell'intesa collusiva, in ordine al profilo dei trasporti su strada, sarebbe stato irrilevante, in quanto l'AGCOM avrebbe dovuto integrare i dati mancanti nella domanda ad essa presentata, con quelli addotti nella domanda presentata alla Commissione. Al riguardo, la Corte UE ha asserito che, in base all'art. 101 TFUE e al Reg.to n. 1/2003, tra la domanda di clemenza/immunità presentata alla Commissione europea, e quella, omogenea, presentata all'"Autorità nazionale per la concorrenza" di uno Stato UE, non sussiste connessione giuridica alcuna che obblighi la seconda a valutare la domanda, ad essa proposta, alla luce della prima (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 20 gennaio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 428/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscaltà e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITÀ E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-546/14	Fiscaltà – IVA – Art. 4, par. 3, TUE – Direttiva 2006/112/CE – Insolvenza – Procedura di concordato preventivo – Pagamento parziale dei crediti IVA	sentenza	No
Scheda 2 C-64/15	Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Irregolarità verificatesi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa – Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall'accisa – Prodotti mancanti al momento della consegna – Riscossione dell'accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti	sentenza	No
Scheda 3 C-232/14	Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – Validità – Importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina – Prodotto in esame – Prodotto considerato – Obbligo di motivazione	sentenza	No
Scheda 4 C-198/15	Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sezione XVII – Materiale da trasporto – Capitolo 87 – Veicoli automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori – Voci 8703 e 8713 – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Nozione di “persone invalide”	sentenza	No
Scheda 5 C-586/14	Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa riscossa da uno Stato membro sugli autoveicoli al momento della prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà – Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale.	sentenza	No
Scheda 6 C-291/15	Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Prezzo effettivamente pagato – Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato – Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell'ambito di altre transazioni relative a merci similari	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-546/14 - ex art. 267 del TFUE****"Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo e, TUE – Direttiva 2006/112/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Il Tribunale di Udine (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la Direttiva 2006/112/CE sull'imposta detta IVA. Per le citate norme del TUE, gli Stati dell'Unione debbono adottare ogni misura idonea ad assicurare l'adempimento degli obblighi posti a loro carico dall'ordinamento della stessa UE. Fra tali obblighi, particolarmente rigorosi sono quelli di cui alla già indicata Dir. 2006/112/CE, in particolare quelli sanciti dagli artt. 2, 250 e 273 di essa, ovvero: 1) l'obbligo, per il soggetto che cede un bene o esegue un servizio dietro corrispettivo nell'esercizio di un'attività economica, di pagare l'IVA su tali operazioni e, all'uopo, di presentare all'Amministrazione apposita dichiarazione, onde facilitare la liquidazione della stessa imposta; 2) gli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale dei singoli Stati UE, come consentito dalla Direttiva stessa ad ulteriore rafforzamento degli obblighi sanciti dalla stessa in funzione dell'effettiva riscossione dell'imposta. Ora, in Italia, gli artt. 160 e seguenti del R. D. n. 267/1942 consentono, ad un debitore che si trovi, per la sua insolvenza, in condizioni di essere assoggettato a "fallimento", di evitare tale evenienza proponendo un "concordato preventivo": con questo, il debitore è tenuto a liquidare l'intero suo patrimonio e a rimborsare "in toto" i crediti privilegiati e solo parzialmente quelli chirografari. Talvolta gli è consentito il pagamento parziale anche di taluni crediti privilegiati, a condizione, tuttavia, che un "esperto indipendente" attesti che gli stessi non riceverebbero un trattamento migliore qualora il medesimo debitore fosse soggetto a "fallimento". In ogni caso, quando il debitore proponga, nel piano di concordato preventivo, il pagamento solo parziale di alcuni crediti, tale ipotesi deve essere approvata da tanti creditori, tra quelli che verrebbero pagati solo parzialmente, che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti stessi ammessi al voto. Ora, l'art. 182 ter della Legge Fallimentare stabilisce che, con il piano del "concordato preventivo", è possibile eseguire una diversa operazione indicata come "Transazione Fiscale": con essa, il debitore è ammesso a pagare parzialmente, o dilazionalmente, i debiti nei confronti del Fisco, salva l'eccezione dei debiti relativi all'IVA, per i quali è consentita solo la "dilazione" e non il pagamento in parte. Ora, un'impresa che chiedeva di accedere al "concordato preventivo", senza tuttavia chiedere specificamente la "Transazione fiscale", proponeva di pagare solo in parte un suo debito IVA. La Cassazione italiana, con riguardo a tale fattispecie, ha esteso anche al "concordato preventivo" il divieto, sancito per il diverso istituto della "transazione fiscale", di applicare al debito IVA un pagamento solo "pro parte". Invece, la Corte UE ha ritenuto che la rigorosa disciplina del concordato preventivo - il quale consente il pagamento parziale dei crediti privilegiati solo ove sussistano le garanzie sopra descritte (soprattutto quella per cui un "esperto indipendente" abbia accertato che il credito non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento) - vale ad impedire che lo stesso, quando pure preveda il pagamento parziale di un credito IVA, si traduca in una deroga all'effettività del prelievo di tale imposta. Quindi, non rileva nessuna violazione del diritto UE e, in particolare, della Dir. 2006/112/CE.

Stato della Procedura

In data 7 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-546/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 64/15 - ex art. 267 del TFUE****“Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Corte UE è stata interpellata, da un giudice tedesco, sull’interpretazione della Direttiva 2008/118/CE, sul regime delle “accise”. Essendo, le stesse, delle imposte applicate al “consumo” di determinati beni, è conseguenziale che il loro pagamento si imponga al momento dell’“immissione in consumo” dei beni su cui incidono. Ne deriva che, ove detta immissione non si verifichi, l’imposta non può essere riscossa. Tale situazione, detta di “sospensione dell’accisa”, interessa ad esempio i prodotti presenti in un “deposito fiscale”, proprio per il fatto di essere detenuti in tale luogo e, quindi, di non trovarsi inseriti in un circuito di consumo. La stessa “sospensione” si applica durante la “circolazione” di prodotti (gravati da accisa) da un deposito fiscale ad un altro, entrambi posti in territorio UE: infatti, la predetta “circolazione” sostanzia un mero spostamento del prodotto da un luogo specifico ad un altro, senza che lo stesso venga immesso in consumo nel territorio attraversato. Detta “circolazione” (in regime di sospensione di accisa) si conclude nel momento in cui il destinatario (cioè il deposito fiscale di arrivo) “prende in consegna” i prodotti stessi. Coerentemente, se, durante il transito sopra descritto, per una qualche circostanza i prodotti vengono sviati dalla loro destinazione istituzionale (che è quella di pervenire al secondo depositario fiscale) ed immessi in consumo, scatta l’obbligo di pagare l’accisa, come dal combinato disposto dell’art. 10 e dell’art. 7, 1° co., della stessa Dir. 2008/118/CE. Invece, non si dà luogo al prelievo dell’accisa quando i prodotti - in circolazione da un deposito fiscale ad un altro e quindi in regime di sospensione dell’accisa - non giungano a destinazione non perché immessi in consumo, ma perché andati distrutti o perduti, o divenuti inutilizzabili, per motivi esterni non imputabili ai soggetti coinvolti nell’operazione (art. 7, co. 4°). Nel caso di specie, da un deposito fiscale dei Paesi Bassi venivano inviati per mare, ad un deposito fiscale in Germania e in “sospensione dell’accisa”, alcuni litri di gasolio: alla consegna, il depositario tedesco rilevava che il quantitativo di gasolio era inferiore a quanto dichiarato nei documenti relativi. A tali quantitativi mancanti, il Fisco tedesco applicava l’accisa, presumendo che fossero stati immessi in consumo durante la circolazione. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) quando i prodotti, spediti da un deposito fiscale ad un altro con sospensione dell’accisa, non pervengono al secondo depositario, sussiste una “presunzione legale” che siano stati immessi in consumo (tale immissione, quindi, si ritiene avvenuta anche se non provata). Per vincere tale presunzione, occorre dimostrare con prove effettive che i prodotti sono andati distrutti, o perduti, o siano divenuti inutilizzabili per circostanze esterne inevitabili (vedi, in tal senso, l’art. 7, co. 4°, della citata Dir. 2008/118/CE); 2) l’applicazione dell’accisa è giustificata anche quando l’immissione in consumo, durante la circolazione in sospensione di accisa, concerne solo una parte dei prodotti in tal modo circolanti: ciò si deriva dall’art. 10, co. 6°, della Dir. 2008/118/CE in questione, che menziona espressamente l’ipotesi in cui la circolazione di prodotti, in regime di sospensione di accisa, non si concluda regolarmente con riguardo ad una sola “parte”.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-64/15, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 232/14 - ex art. 267 del TFUE****"Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di pronunciarsi sulla validità del Reg. (UE) n. 412/2013, relativo alla pratica commerciale sleale del "dumping". Nel 1994 l'allora Comunità europea (ora Unione europea) stipulò l'accordo internazionale indicato come "Accordo antidumping del 1994". Per quest'ultimo, un prodotto risulta soggetto a "dumping" quando coloro che lo esportano, da uno Stato ad un altro, applicano in tale secondo Stato un prezzo di esportazione inferiore a quello che un prodotto "simile" ottiene sul mercato interno dello Stato esportatore. "Simile" è il prodotto identico a quello esportato: se non è invenibile un prodotto identico, si ritiene "simile" il prodotto che con quello esportato condivide più analogie. Per neutralizzare la competitività "sleale" del prodotto esportato oggetto di dumping, sul prezzo del medesimo viene "caricato" un dazio. Le norme di detto "Accordo antidumping" sono state trasfuse nel Reg. (CE) n. 1225/2009, per cui l'interpretazione del medesimo deve tenere in conto quella fornita in ordine all'Accordo stesso. Sulla base di detto Reg. n. 1225/2009, è stato emanato prima il Reg. 412/2012, poi il Reg. 412/2013, della cui validità si discute nella presente sede. Entrambi applicano un unico dazio antidumping a tutti gli articoli ricomprensibili nella definizione del seguente "prodotto": "oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica Popolare Cinese". Al riguardo, si è obiettato che tali oggetti sarebbero in realtà molto diversi tra loro, per cui il legislatore UE avrebbe erroneamente (di qui l'invalidità del Reg. 412/2013 stesso) riunito gli stessi nell'ambito di un'unica categoria, ai fini del dazio. Per converso, lo stesso legislatore li avrebbe dovuti ascrivere a classi distinte di prodotti, prevedendo, per i medesimi, dei dazi antidumping differenziati. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, nel Reg. n. 412/2013 in questione, non vengono espressamente enunciate le caratteristiche che deve avere un "prodotto", affinché lo stesso costituisca una categoria internamente coerente e, quindi, possa essere collegato ad un dazio unitario. Tale definizione è assente anche nel succitato Regolamento "base" n. 1225/2009. Quanto all'interpretazione dell'Accordo antidumping del 1994, la cui normativa è ripresa dal predetto Regolamento "base", nell'ambito di esso si precisa solo che il "prodotto considerato" – che è il prodotto cui si applica un dazio antidumping unitario - deve abbracciare nella sua definizione degli articoli "omogenei". Al riguardo, la Corte UE ha già chiarito, in passato, che nell'ambito delle misure di difesa commerciale, l'Unione gode di un ampio potere discrezionale di valutazione, in ragione della complessità dei fattori che debbono essere presi in considerazione. Pertanto, la sopra citata nozione di "omogeneità" deve intendersi in modo ragionevolmente elastico. Quindi, se anche gli "oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica", di cui si tratta, presentano differenze di stile, di forma e di proprietà, si deve concludere che essi condividono le medesime essenziali caratteristiche tecniche (sono destinati ad entrare in contatto con il cibo) e fisiche (sono in ceramica). Tanto sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito della predetta "omogeneità" e a giustificare l'applicazione, a tali articoli, del medesimo dazio.

Stato della Procedura

In data 17 marzo 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 232/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.